SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 aprile 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del terzo comma della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2001, n. **105.**

Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto l'articolo 3, comma 5-*bis*, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, recante il regolamento delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 21;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante il regolamento che disciplina l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, recante il regolamento sull'organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

Ritenuta la necessità di apportare ulteriori modificazioni e integrazioni al precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, in particolare per quanto concerne l'adeguamento del detto regolamento al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2000;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 21 dicembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ulteriori modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente il regolamento delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, già modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, sono apportate le ulteriori modificazioni ed integrazioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

Accordi di rete

1. All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «nell'ambito della propria autonomia,», sono inserite le seguenti: «anche mediante accordi di rete ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,».

Art. 3.

Realizzazione delle iniziative. Assistenza medica

1. All'articolo 2, comma 4, le parole: «consiglio scolastico provinciale», sono sostituite dalle seguenti: «consiglio scolastico locale».

2. Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis.* — 1. Al fine di assicurare l'assistenza medica nello svolgimento delle attività sportive e ludiche della scuola, anche per quanto riguarda le certificazioni di idoneità alle attività motorie, le istituzioni scolastiche autonome possono stipulare convenzioni con le aziende sanitarie locali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, sono individuate le necessità sulla presenza e l'intervento degli operatori sanitari.».

Art. 4.

Raccordi con la realtà sociale e con il territorio

1. All'articolo 3, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «provenienti da privati» e prima di «deliberata dal Consiglio d'istituto», sono inserite le seguenti: «, che concernono la realizzazione delle medesime iniziative,».

Art. 5.

Organizzazione e gestione. Il comitato studentesco di istituto

1. All'articolo 4, comma 1, tra le parole: «la compatibilità finanziaria e» e «la coerenza», sono inserite le seguenti: «, sentito il collegio dei docenti,».

2. All'articolo 4, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «, con conseguente inserimento nel piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 del

decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Qualora ciò non fosse deliberato, le proposte sono soggette alle valutazioni di fattibilità del consiglio di circolo o di istituto ai sensi del precedente comma 1.».

3. All'articolo 4, comma 4, dopo le parole: «con i rappresentanti degli studenti nel consiglio d'istituto», sono inserite le seguenti: «e nella consulta provinciale,». Al medesimo comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comitato altresì designa i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia interno previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.».

4. All'articolo 4, comma 10, le parole: «dal capo d'istituto», sono sostituite dalle seguenti «dal dirigente scolastico».

Art. 6.

Forum *delle associazioni studentesche e dei genitori*

1. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis.* — 1. Al fine di sostenere l'attività associativa degli studenti come forma di espressione e di rappresentanza autonoma e complementare a quella istituzionale, nonché di assicurare stabilità al dialogo ed al confronto con il mondo studentesco, è istituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione il *Forum* nazionale delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, previ accordi con le associazioni medesime.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è istituito il *Forum* nazionale delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative, previ accordi con le associazioni medesime, al fine di valorizzare la componente dei genitori e di assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle problematiche studentesche e scolastiche.».

Art. 7.

Consulta provinciale degli studenti

1. All'articolo 6, nel testo come sostituito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, nel comma 1, primo periodo, le parole: «dal provveditorato agli studi», sono sostituite dalle seguenti: «dall'ufficio scolastico locale a livello provinciale». Il secondo e il terzo periodo del medesimo comma sono sostituiti dai seguenti: «L'elezione di tali rappresentanti, in relazione agli alunni iscritti nell'istituto anche per l'anno scolastico successivo, avviene entro il 31 maggio di ogni anno con le stesse modalità della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. Per gli alunni delle ultime classi di scuola media frequentanti in comune diverso da quello dell'istituto secondario superiore al quale sono iscritti per l'anno scolastico successivo, è ammessa la votazione per corrispondenza per il tramite della scuola di provenienza, salve le dovute garanzie di segretezza e di riservatezza. Sono esclusi dal voto e dall'elettorato gli alunni delle ultime classi degli istituti secondari superiori. La prima riunione della consulta è convocata dalla competente autorità scolastica all'inizio dell'anno scolastico successivo.».

2. All'articolo 6, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* alla lettera *a)*, dopo le parole: «anche sulla base» e prima delle parole «di accordi quadro», sono inserite le seguenti: «di accordi di rete previsti dall'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nonché». Nel prosieguo della lettera *a)* le parole: «il provveditore agli studi», sono sostituite dalle seguenti: «la competente autorità scolastica periferica»; *b)* nella lettera *b)*, le parole: «al provveditorato, agli enti locali competenti», sono sostituite dalle seguenti: «agli uffici scolastici, agli enti locali competenti»; *c)* dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente: «*b-bis)* collaborare con gli organi dell'amministrazione scolastica e con i centri di informazione e consulenza di cui all'articolo 326, commi 17 e 18, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per la realizzazione di progetti di attività informativa e di consulenza intesi alla prevenzione e cura delle tossicodipendenze, nonché alla lotta contro l'abuso di farmaci e di sostanze per l'incremento artificiale delle prestazioni sportive. Le relative iniziative previste dai commi 19, 20 e 21 del citato articolo 326, sono disciplinate dal presente regolamento;»; *d)* nella lettera *c)*, le parole: «il provveditorato agli studi», sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio scolastico locale»; *e)* dopo la lettera *d)*, è inserita la seguente: «*d-bis)* designare i rappresentanti degli studenti nei consigli scolastici locali;».

3. All'articolo 6, il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Le consulte appartenenti ad una stessa regione danno vita ad un coordinamento regionale rappresentativo, il quale viene insediato dal dirigente del competente ufficio scolastico regionale. Detto ufficio assicura al coordinamento il supporto tecnico-organizzativo. Il coordinamento regionale adotta un proprio regolamento interno con il quale sono disciplinate la composizione e le modalità organizzative.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MAURO, *Ministro della pubblica istruzione*

VERONESI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 200

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle

disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legisiativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi Forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali».

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5-*bis* del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425:

«Art. 3 *(Riduzione stanziamenti e blocco impegni)*. — *(Omissis)*. 5-*bis*. Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è disciplinata la materia prevista dalla direttiva del Ministro della pubblica istruzione 3 aprile 1996, n. 133. Il finanziamento di cui al comma 5 è finalizzato all'attuazione del predetto regolamento».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, reca: «Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, reca: «Regolamento recante modifiche ed integrazoni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche».

— Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 21. — 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

2. Ai fini ai quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti, sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.

5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.

7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.

8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità della diversificazione, dell'efficienza del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo di classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun *curriculum* e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di dettare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazioni delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, ai conservatori di musica, alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.

13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) armonizzazione della composizione dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome:

b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *p);*

c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera *g);*

d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *i);*

e) attuazione delle disposioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.

16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, fermo restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera *a)* e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica. come ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;

c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.

17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.

18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.

19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.

20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

20-*bis*. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono

definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa. con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, reca: «Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, reca: «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, reca: «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, concerne: «Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione».

Nota all'art. 1:

— Per il titolo dei decreti del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e 9 aprile 1999, n. 156, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 1 *(Finalità generali).* — 1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia *anche mediante accordi di rete ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275*, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275:

«Art. 7 *(Reti di scuole).* — 1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche a di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.

3. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.

4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà.

6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:

a) la ricerca didattica e la sperimentazione;

b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;

c) la formazione in servizio del personale scolastico;

d) l'orientamento scolastico e professionale.

7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6.

8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni e agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.

9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

10. Le istituzioni scolastiche possono costituire a aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col piano dell'offerta formativa di cui all'art. 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 2 *(Spazi e tempi per la realizzazione delle iniziative). — (Omissis).*

4. Per la realizzazione delle iniziative previste dal presente regolamento gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal consiglio di circolo o di istituto, in conformità ai criteri generali assunti dal *consiglio scolastico locale* nonché a quelli stabiliti nelle convenzioni con gli enti proprietari di beni.».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto qui pubblicato.

«Art. 3 *(Raccordi con la realtà sociale e il territorio). — (Omissis).*

4. Le amministrazioni statali nei limiti delle disponibilità di bilancio, le regioni, gli enti locali, istituzioni pubbliche e private possono assegnare somme alle scuole per la realizzazione di tutte le iniziative previste dal presente regolamento. L'accettazione di somme provenienti da privati *che concernono la realizzazione delle medesime iniziative,* deliberata dal consiglio d'istituto, è subordinata al parere favorevole del comitato studentesco.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dei commi 1, 2, 4, 10 dell'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto qui pubblicato.

«Art. 4 *(Organizzazione e gestione).* — 1. Le iniziative di cui al presente regolamento sono deliberate dal consiglio di circolo o di istituto che ne valuta la compatibilità finanziaria e *sentito il collegio dei docenti,* la coerenza con le finalità formative dell'istituzione scolastica.

2. Le iniziative complementari dell'iter formativo, che negli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni studentesche, sono sottoposte al previo esame del collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attività curricolari e per l'eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa, *con conseguente inserimento nel piano dell'offerta formativa di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Qualora ciò non fosse deliberato, le proposte sono soggette alle valutazioni di fattibilità del consiglio di circolo o di istituto ai sensi del precedente comma 1.*

(Omissis).

4. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il comitato studentesco di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297, integrato con i rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto *e nella consulta provinciale,* formula proposte ed esprime pareri per tutte le attività disciplinate dal presente regolamento. *Il comitato altresì designa i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia interno previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.*

(Omissis).

10. Le iniziative di cui al presente regolamento possono sempre essere sospese, in caso di urgenza, *dal dirigente scolastico* salva tempestiva ratifica del consiglio di circolo o d'istituto.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 3 *(Piano dell'offerta formativa).* — 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano dell'offerta formativa. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

2. Il piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'art. 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.

3. Il piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.

4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.

5. Il piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnano agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione».

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria):

«2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.».

— Si riporta il testo dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, commi 1, 2, 5, come modificato dal regolamento pubblicato.

«Art. 5 *(Consulta provinciale).* — 1. Due rappresentanti degli studenti per ciascuno istituto o scuola di istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione *dall'ufficio scolastico locale a livello provinciale* che assicura alta consulta il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica. *L'elezione di tali rappresentanti, in relazione agli alunni iscritti agli nell'istituto anche per l'anno scolastico successivo, avviene entro il 31 maggio di ogni anno con le stesse modalità della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. Per gli alunni delle ultime classi di scuola media frequentanti in comune diverso da quello dell'istituto secondario superiore al quale sono iscritti per l'anno scolastico successivo, è ammessa la votazione per corrispondenza per il tramite della scuola di provenienza, salve le dovute garanzie di segretezza e di riservatezza. Sono esclusi dal voto e dall'elettorato gli alunni delle ultime classi degli istituti secondari superiori. La prima riunione della consulta è convocata dalla competente autorità scolastica all'inizio dell'anno scolastico successivo.*

2. La consulta provinciale degli studenti ha il compito di:

a) assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al presente regolamento e di formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base *di accordi di rete previsti dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nonché* di accordi quadro da stipularsi tra *la competente autorità scolastica periferica,* gli enti locali, la regione, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione;

b) formulare proposte ed esprimere pareri *agli uffici scolastici, agli enti locali competenti* e agli organi collegiali territoriali;

b)-bis *collaborare con gli organi dell'amministrazione scolastica e con i centri di informazione e consulenza di cui all'art. 326, commi 17 e 18, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per la realizzazione di progetti di attività informativa e di consulenza intesi alla prevenzione e cura delle tossicodipendenze, nonché alla lotta contro l'abuso di farmaci e di sostanze per l'incremento artificiale delle prestazioni sportive. Le relative iniziative previste dai commi 19, 20 e 21 del citato art. 326, sono disciplinate dal presente regolamento.*

c) istituire, in collaborazione con *l'ufficio scolastico locale,* uno sportello informativo per gli studenti con particolare riferimento all'attuazione del presente regolamento e dello statuto delle studentesse e degli studenti e alle attività di orientamento;

d) promuovere iniziative di carattere trasnazionale;

d-bis) *designare rappresentanti degli studenti nei consigli scolastici locali;*

e) designare i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia previsto dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

(Omissis).

5. Le consulte appartenenti ad una stessa regione danno vita ad un coordinamento regionale rappresentativo, il quale viene insediato dal dirigente del competente ufficio scolastico regionale. Detto ufficio assicura al coordinamento il supporto tecnico-organizzativo. Il coordinamento regionale adotta un proprio regolamento interno con il quale sono disciplinate la composizione e le modalità organizzative.».

— Per il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si vedano le note all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 326, commi 17, 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).

«17. I provveditori agli studi di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.

18. I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordata dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.

19. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'Istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarata la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.

20. Le iniziative di cui al comma 19 rientrano tra quelle previste dall'art. 10, comma 2, lettera *e),* del presente testo unico, e sono deliberate dal consiglio d'istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.

21. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quella delle materie curriculari è volontaria.».

01G0163

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2001, n. **106.**

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle regioni ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'articolo 1, commi 9, 10, 11 e 12 della legge 10 marzo 2000, n. 62;

Visto l'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'articolo 5, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 386;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sia unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle provincie, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni;

Visto l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata ogni oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Sentita la Conferenza unificata di cui al predetto articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 21 dicembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, per gli affari regionali e per la solidarietà sociale;

A D O T T A
il seguente decreto:

Art. 1.
Beneficiari

1. Possono accedere al beneficio dell'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa sostenuta e documentata per l'istruzione degli alunni delle scuole statali e paritarie, nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria, i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, i quali appartengano a famiglie la cui situazione economica annua, determinata, per l'anno scolastico 2000-2001, a norma dell'articolo 2 e, a decorrere dall'anno scolastico 2001-2002, a norma dell'articolo 3, non sia superiore a trenta milioni di lire.

2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono individuare, in considerazione delle condizioni socio-economiche della popolazione, soglie di situazione economica annua superiori a quella stabilita nel comma 1 entro un tetto comunque non superiore a cinquanta milioni di lire.

3. L'assegnazione delle borse di studio è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico.

4. Il beneficio è richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente maggiorenne.

Art. 2.

Criteri per la determinazione della situazione economica equivalente ai fini della fruizione del beneficio nell'anno scolastico 2000-2001

1. La valutazione della situazione economica equivalente del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

2. La situazione economica equivalente del nucleo familiare si ottiene sommando:

a) tutti i redditi netti dei diversi componenti il nucleo familiare quali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;

b) il reddito delle attività finanziarie.

3. Dalla cifra risultante a norma del comma 2 si detraggono:

a) L. 2.500.000 qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni in locazione e non possegga altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza; tale importo è elevato a L. 3.500.000 qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale in altri comuni; non può essere detratta alcuna cifra nel caso in cui il canone di locazione è corrisposto a società le cui quote sono intestate in tutto o in parte a membri del nucleo familiare;

b) L. 1.000.000 per il secondo figlio, L. 1.500.000 per il terzo figlio e L. 2.000.000 per ciascuno dei figli successivi al terzo, ove i figli siano a carico del richiedente;

c) L. 2.000.000 per ciascun ulteriore componente del nucleo familiare, esclusi il coniuge ed i figli, che sia a carico del richiedente; detta cifra è aumentata a L. 3.000.000 nel caso si tratti di invalido totale;

d) L. 2.000.000, aggiuntivi alla cifra di cui alla lettera *b)*, per ciascun figlio riconosciuto con handicap grave a norma dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità superiore al 66 per cento. La stessa cifra si aggiunge nel caso in cui uno dei genitori dell'alunno versi nella stessa situazione di handicap o di invalidità.

4. Il richiedente attesta la situazione economica equivalente del nucleo familiare con dichiarazione sostitutiva a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, resa su modello conforme all'allegato *B*.

5. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite.

Art. 3.

Criteri per la determinazione della situazione economica equivalente a decorrere dall'anno scolastico 2001-2002

1. A decorrere dall'anno scolastico 2001-2002 si applicano, ai fini dell'erogazione dei benefici di cui al presente regolamento, le disposizioni in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Le soglie economiche di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, incrementate del quaranta per cento, sono considerate corrispondenti all'Indicatore della situazione economica (ISE) di nuclei familiari con tre componenti.

Art. 4.

Ripartizione dei fondi tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

1. Le somme oggetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in ragione della percentuale di famiglie con reddito netto fino a 30 milioni rilevata dall'Istat sulla base dell'analisi dei consumi, secondo quanto indicato nella allegata tabella *A*.

2. Le somme di cui al comma 1 sono trasferite a ciascuna regione e alle province autonome di Trento e Bolzano all'atto della trasmissione al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 10 marzo 2000, n. 62.

3. Ai fini della ripartizione di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2001, le somme indicate nella predetta tabella *A* si intendono modificate in relazione agli ultimi dati disponibili rilevati dall'Istat ed in proporzione alle disponibilità annuali di bilancio. I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del dirigente preposto al competente ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero della pubblica istruzione.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 10 marzo 2000, n. 62, restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio.

Art. 5.

Modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono, nel quadro dei principi dettati dall'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, gli interventi per l'assegnazione delle borse di studio sulla base delle seguenti modalità e finalità:

a) individuazione delle specifiche condizioni economiche per l'assegnazione prioritaria delle borse di studio ai sensi dell'articolo 1, comma 3;

b) individuazione delle tipologie di spese effettivamente sostenute, alla cui copertura parziale o totale sono destinate le borse di studio, ricomprendendo tra queste le spese per la frequenza, i trasporti, le mense e i sussidi scolastici;

c) determinazione dell'importo massimo delle borse di studio erogabili, eventualmente differenziato per ciascun ordine e grado di scuola frequentata;

d) individuazione dei criteri per la ripartizione delle somme di cui all'articolo 4, comma 1, agli enti erogatori dei benefici.

2. Il tetto minimo di spesa effettivamente sostenuta ai fini dell'ammissione al beneficio di cui al presente decreto è stabilito in L. 100.000.

3. La richiesta per la concessione della borsa di studio, compilata su apposito modulo predisposto dalle regioni e corredata, per l'anno scolastico 2000-2001, della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 4, nonché di autocertificazione delle spese effettivamente sostenute, è consegnata all'ente individuato dalle suddette regioni.

4. Con la richiesta di cui al comma 3, i soggetti in possesso dei requisiti dichiarano altresì se intendono avvalersi della detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 10 marzo 2000, n. 62. I relativi dati sono comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con le modalità di cui al predetto articolo 1, comma 10, della legge 10 marzo 2000 n. 62.

5. Ai fini dell'acquisizione delle richieste e dell'erogazione delle borse di studio gli enti competenti possono avvalersi della collaborazione delle scuole.

6. Le regioni attuano tutte le azioni necessarie per assicurare un efficace monitoraggio e controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi straordinari di cui al presente decreto.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dal presente decreto, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede a norma dell'articolo 1, comma 16, della legge 10 marzo 2000, n. 62. Per l'anno 2000, è utilizzato lo stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base 7.1.3.6 - capitolo 4540 - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 febbraio 2001

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MAURO, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 217

ALLEGATO *A*

PIANO DI RIPARTO DEI FONDI DESTINATI ALL'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI NELL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO E NELLA SUCCESSIVA FREQUENZA DELLA SCUOLA SECONDARIA

Lire 250 miliardi per l'a.s. 2000/2001

Regioni e province autonome	Famiglie con reddito fino a 30 milioni (val. %) [a]	Alunni [b]	Alunni meno abbienti [c]	Somme da attribuire alle regioni [d]
Piemonte	13,3	430.656	57.277	10.488.306.727
Valle d'Aosta	15,9	12.291	1.954	357.855.404
Lombardia	8,2	962.153	78.897	14.447.118.237
Bolzano	10,9	57.929	6.314	1.156.234.080
Trento	10,9	54.272	5.916	1.083.242.175
Veneto	9,1	493.423	44.901	8.222.123.924
Friuli-Venezia Giulia	16,1	114.842	18.490	3.385.710.806
Liguria	15,7	146.997	23.079	4.226.018.173
Emilia-Romagna	10,6	375.804	39.835	7.294.415.539
Toscana	11,1	360.080	39.969	7.318.889.919
Umbria	11,9	94.117	11.200	2.050.870.666
Marche	14,1	170.290	24.011	4.396.747.188
Lazio	15,7	664.955	104.398	19.116.797.719
Abruzzo	20,4	170.573	34.797	6.371.822.830
Molise	30,7	45.232	13.886	2.542.771.898
Campania	27,2	956.176	260.080	47.624.450.654
Puglia	24,3	616.785	149.879	27.445.004.939
Basilicata	30,2	94.892	28.657	5.247.588.595
Calabria	35,2	328.365	115.584	21.165.218.676
Sicilia	31,3	788.629	246.841	45.200.195.908
Sardegna	24,8	239.111	59.300	10.858.615.945
Totale		7.177.572	1.365.264	250.000.000.000

(a) Distribuzione percentuale delle famiglie che nell'ambito della regione di residenza non superano i 30 milioni di reddito netto.

(b) Numero di alunni iscritti.

© Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ai 30 milioni (il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni della regione al valore percentuale delle famiglie con reddito fino a 30 milioni della stessa regione).

(d) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti.

ALLEGATO *B*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DELLA LEGGE N. 15/68 PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE UTILE PER OTTENERE LA BORSA DI STUDIO NELL'ANNO SCOLASTICO 2000/2001.

N.B. I soggetti in possesso dei requisiti possono fruire della borsa di studio mediante la detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 10 marzo 2000, n. 62.

Generalità del richiedente

NOME		COGNOME	

CODICE FISCALE																

Residenza anagrafica

VIA/PIAZZA		N. CIVICO	
COMUNE		PROVINCIA	

Generalità dello studente

NOME		COGNOME	

Scuola frequentata dallo studente

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA	

VIA/PIAZZA		N. CIVICO	
COMUNE		PROVINCIA	

CLASSE FREQUENTATA	

Situazione economica del nucleo familiare

A - SITUAZIONE ECONOMICA La situazione economica si ottiene sommando: a) tutti i redditi netti dei diversi componenti il nucleo familiare quali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; b) il reddito delle attività finanziarie.	£
B - DETRAZIONI (Importi che possono essere detratti dalla somma del punto A)	
2.500.000 - Nucleo familiare residente in abitazione in locazione e non possessore di altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza. (Non può essere detratta alcuna cifra nel caso in cui il canone di locazione è corrisposto a società le cui quote sono intestate, in tutto o in parte, a membri del nucleo familiare).	£
3.500.000 - Nucleo familiare residente in abitazione in locazione e non possessore di altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale in altri comuni. (Non può essere detratta alcuna cifra nel caso in cui il canone di locazione è corrisposto a società le cui quote sono intestate, in tutto o in parte, a membri del nucleo familiare).	£
1.000.000 - Per il secondo figlio	£
1.500.000 - Per il terzo figlio	£
2.000.000 - Per ciascun figlio successivo al terzo	£
2.000.000 - Per ciascun componente del nucleo (esclusi il coniuge e i figli) a carico del richiedente. **3.000.000** - Nel caso si tratti di invalido totale.	£
2.000.000 - Per ciascun figlio riconosciuto con handicap grave (art. 3, comma3, legge 5/2/1992, n. 104) o con invalidità superiore al 66%.	£
2.000.000 - Nel caso in cui ad uno dei genitori sia stata riconosciuta una situazione di handicap o invalidità tale da determinare una impossibilità di produzione di reddito.	£
TOTALE PUNTO B	£
C - SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (Sottrarre dall'importo del punto A il totale del punto B)	£

Il richiedente dichiara di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l'articolo 4, comma 2,del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite.

Data Firma del richiedente

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 62 del 10 marzo 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione):

«Art. 1. — 1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.

2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.

3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico - didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai princìpi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.

4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:

a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;

c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;

d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;

e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;

f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;

g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;

h) contatti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contatti collettivi nazionali di settore.

5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.

7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del predetto testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.

8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.

9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.

10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme stanziate ai sensi del comma 12.

11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio.

12. Per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.

13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.

14. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.

15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Note alle premesse:

— Per il testo dell'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12 della legge 10 marzo 2000, n. 62, vedi nella note al titolo.

— Si riporta il testo dell'art. 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):

«Art. 27 *(Fornitura gratuita dei libri di testo)*. — 1. Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti commissioni parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in quanto compatibili, con le necessarie semplificazioni ed integrazioni.».

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria):

«Art. 5. — 1. Le province autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità per gli stessi previsti.».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, reca: «Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — *(Omissis)*.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, e dell'art. 9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.».

«Art. 9 *(Funzioni)*. — *(Omissis)*.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.».

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate):

«Art. 3 *(Soggetti aventi diritto)*. — *(Omissis)*.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.».

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15, abrogata, recava: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

— Per il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, si veda nella note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il titolo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 1, commi 10, 11 e 12 della legge 10 marzo 2000, n. 62, si veda nella nota al titolo.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, si veda nella nota al titolo.

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 1, comma 16, della legge 10 marzo 2000, n. 62, si veda nella nota al titolo.

01G0164

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 28 novembre 2000.

Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto l'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale, nel più ampio quadro della delega conferita al Governo per la riforma della pubblica amministrazione, ha, tra l'altro, specificamente conferito al Governo la delega per apportare modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della predetta legge n. 59 del 1997;

Visto, in particolare, l'art. 58-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 27 del predetto decreto legislativo n. 80 del 1998;

Visto il decreto del Ministro della funzione pubblica 31 marzo 1994, con il quale è stato adottato il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 58-*bis* del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993;

Ritenuta la necessità di provvedere all'aggiornamento del predetto codice di comportamento alla luce delle modificazioni intervenute all'art. 58-*bis* del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Sentite le confederazioni sindacali rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni di carattere generale

1. I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici — escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato — si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.

2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 58-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.

3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 58-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 2.

Princìpi

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.

2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.

3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.

4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.

5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.

6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgi-

mento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.

7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.

Art. 3.

Regali e altre utilità

1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio.

2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.

Art. 4.

Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.

2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.

Art. 5.

Trasparenza negli interessi finanziari

1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:

a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.

Art. 6.

Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.

Art. 7.

Attività collaterali

1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.

2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.

3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.

Art. 8.

Imparzialità

1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.

2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.

Art. 9.

Comportamento nella vita sociale

1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non men-

ziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art. 10.

Comportamento in servizio

1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.

3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.

4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.

Art. 11.

Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.

3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.

4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.

5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

Art. 12.

Contratti

1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.

3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.

Art. 13.

Obblighi connessi alla valutazione dei risultati

1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.

Art. 14.

Abrogazione

1. Il decreto del Ministro della funzione pubblica 31 marzo 1994 è abrogato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2000

Il Ministro: BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 111

01A3611

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 marzo 2001.

Riconoscimento al sig. Dörr Volker del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Dörr Volker, nato il 26 febbraio 1964 a Jugenheim (RFT), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di «Diplom-Ingenieur», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «Diplom-lngenieur» conseguito in data 28 agosto 1998 presso la «Technische Universitat» di Berlino;

Viste le deteminazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 2 ottobre 2000;

Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale di categoria con nota del 24 ottobre 2000;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 1 n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Dörr Volker, nato il 26 febbraio 1964 a Jugenheim (RFT), cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di due anni; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: scienza delle costruzioni, architettura tecnica, fisica tecnica ambientale.

Roma 23 marzo 2001

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO *A*

a) *Prova attitudinale:* il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

b) *Tirocinio di adattamento:* ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere *tutor.* Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

01A3728

DECRETO 23 marzo 2001.

Riconoscimento al sig. Wimmer Roland del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Wimmer Roland, nato a Landshut (Germania) il 19 giugno 1972, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «Vermessung Diplom-lngenieur (FH)» conseguito presso la Fachhoschule Munchen nel febbraio 1994, titolo che in Germania abilita all'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente inoltre ha maturato un'ampia esperienza nel campo ingegneristico;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 25 gennaio 2001;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in anni due;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Wimmer Roland, nato a Landshut (Germania) il 19 giugno 1972, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo accademico «Vermessung Diplom-Ingenieur (FH)», di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di due anni. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell' allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: *a)* architettura tecnica, *b)* elettrotecnica.

Roma 23 marzo 2001

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO *A*

a) *Prova attitudinale:* il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

b) *Tirocinio di adattamento:* ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere *tutor.* Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

01A3729

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 marzo 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Visudyne» - verteporfina. (Decreto UAC/C n. 36/2001).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «VISUDYNE» - verteporfina - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/140/001 15 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino 10 ml uso EV.

Titolare A.I.C.: Ciba Vision Europe LTD.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 27 luglio 2000 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Visudyne»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997, attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 6/7 febbraio 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Visudyne» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale VISUDYNE nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

EU/1/00/140/001 15 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino 10 ml uso ev - n. 034957011/E (in base 10), 11BTQM (in base 32).

Titolare A.I.C.: Ciba Vision Europe LTD.

Art. 2.

La specialità medicinale «Visudyne» è classificata come segue:

EU/1/00/140/001 15 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino 10 ml uso ev - n. 034957011/E (in base 10), 11BTQM (in base 32).

Regime di rimborsabilità:

classe «H» e in centri individuati dalle regioni e dalle province autonome con le seguenti caratteristiche:

1. Una riconosciuta competenza tanto nella diagnostica che nella terapia delle affezioni maculari della retina;

2. Possesso di strumentazione per la diagnosi delle degenerazioni maculari: strumentazione atta ad eseguire fluorangiografia retinica;

3. Presenza dell'anestesista durante la durata della terapia: dalla preparazione e somministrazione del farmaco sino al trattamento Laser.

Regime di dispensazione: medicinale da utilizzare in ospedale, casa di cura, cliniche specializzate e ambulatori oculistici.

Vietata la vendita al pubblico.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 2.323.524 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 3.078.800 (IVA inclusa).

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzato e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 5 marzo 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A3727

DECRETO 15 febbraio 2001.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Colazide». (Decreto A.I.C./UAC n. 44/2001).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./UAC n. 281 del 14 dicembre 1998 con il quale la società Astrazeneca è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Colazide» nelle confezioni e con le condizioni di seguito specificate:

50 capsule rigide 750 mg - A.I.C. n. 033862018/M, 109DD2 (in base 32);

56 capsule rigide 750 mg - A.I.C. n. 033862020/M, 109DD4 (in base 32);

100 capsule rigide 750 mg - A.I.C. n. 033862032/M, 109DDJ (in base 32);

112 capsule rigide 750 mg - A.I.C. n. 033862044/M, 109DDW (in base 32);

130 capsule rigide 750 mg - A.I.C. n. 033862057/M, 109DF9 (in base 32);

224 capsule rigide 750 mg - A.I.C. n. 033862069/M, 109DFP (in base 32);

260 capsule rigide 750 mg - A.I.C. n. 033862071/M, 109DFR (in base 32);

300 capsule rigide 750 mg - A.I.C. n. 033862083/M, 109DG3 (in base 32);

500 capsule rigide 750 mg - A.I.C. n. 033862095/M, 109DGH (in base 32);

672 capsule rigide 750 mg - A.I.C. n. 033862107/M, 109DGV (in base 32);

780 capsule rigide 750 mg - A.I.C. n. 033862119/M, 109DH7 (in base 32), classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Vista la domanda e la proposta di prezzo presentata dalla ditta;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 22 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333;

Visto il parere espresso in data 6/7 febbraio 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale COLAZIDE è classificata come segue:

112 capsule 750 mg - A.I.C. n. 033858044/M (in base 10), 109DDW (in base 32), classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 66.650 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 110.000 (IVA inclusa).

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 15 febbraio 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A3726

DECRETO 27 febbraio 2001.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Siccafluid». (Decreto A.I.C./UAC n. 46/2001).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./UAC n. 227 del 29 maggio 1998 con il quale la Società Thea Farmaceutici S.r.l. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Siccafluid» nelle confezioni e con le condizioni di seguito specificate:

flacone oftalmico 10 g 25% - A.I.C. n. 033816012/M (in base 10), 1072GD (n base 32), classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Vista la domanda e la proposta di prezzo presentata dalla ditta;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333;

Visto il parere espresso in data 23/24 gennaio 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale SICCAFLUID è classificata come segue:

12 flacone oftalmico 10 g 25% - A.I.C. n. 033816012/M (in base 10), 1072GD (in base 32), classe A nota 83.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilita in L. 7.271 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 12.000 (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato resta valido per un anno a decorrere dalla validità del presente decreto.

Titolare A.I.C.: Thea Farmaceutici S.r.l.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 27 febbraio 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A3725

DECRETO 23 marzo 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Papaverina Cloridrato».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la comunicazione datata 15 gennaio 2001 della ditta Clarmed S.r.l., legale rappresentante della Medacta S.A. (Lussemburgo);

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Medacta S.A., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni:

PAPAVERINA CLORIDRATO:

5 fiale 50 mg/3 ml - A.I.C. n. 030932077;

10 fiale 50 mg/3 ml - A.I.C. n. 030932089;

50 fiale 50 mg/3 ml - A.I.C. n. 030932091;

100 fiale 50 mg/3 ml - A.I.C. n. 030932103.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 23 marzo 2001

Il dirigente: GUARINO

01A3643

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Gruppo Coin, unità di Perugia. (Decreto n. 29501).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 30 novembre 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, e unità di Perugia, corso Vannucci, per un massimo di 24 unità lavorative per il periodo dal 26 aprile 1999 al 30 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 12 maggio 1999 con decorrenza 26 aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3660

DECRETO 29 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Super Rifle, unità di Barberino del Mugello. (Decreto n. 29502).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Super Rifle, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 18 dicembre 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 9 agosto 1999, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Super Rifle, con sede in Barberino del Mugello (Firenze), e unità di Barberino del Mugello (Firenze), per un massimo di 169 unità lavorative per il periodo dal 1° giugno 2000 al 6 agosto 2000.

Istanza aziendale presentata il 9 marzo 2000 con decorrenza 1° giugno 2000.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 29353.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3661

DECRETO 29 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Super Rifle, unità di Barberino del Mugello. (Decreto n. 29503).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Super Rifle, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 18 dicembre 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 9 agosto 1999, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Super Rifle, con sede in Barberino del Mugello (Firenze), e unità di Barberino del Mugello (Firenze), per un massimo di 130 unità lavorative per il periodo dal 7 agosto 2000 al 4 agosto 2001.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 2000 con decorrenza 7 agosto 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del

trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3662

DECRETO 29 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Agnona, unità di Borgosesia. (Decreto n. 29504).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Agnona, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 6 ottobre 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 6 ottobre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 31 gennaio 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 ottobre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agnona, con sede in Borgosesia (Vercelli), e unità di Borgosesia (Vercelli), per un massimo di 30 unità lavorative per il periodo dal 31 luglio 2000 al 30 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 2000 con decorrenza 31 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3663

DECRETO 29 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Industrie Formenti Italia, unità di Concorezzo. (Decreto n. 29505).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Industrie Formenti Italia, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione slariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Formenti Italia, con sede in Milano, e unità di Concorezzo (Milano), per un massimo di 41 unità lavorative per il periodo dal 23 novembre 2000 al 22 maggio 2001.

Istanza aziendale presentata il 14 dicembre 2000 con decorrenza 23 novembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3664

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 marzo 2001.

Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della commissione del 7 luglio 1995 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70, per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti Feaog, sezione «garanzia» ed in particolare il punto 4 dell'allegato contenente linee direttrici per i criteri per il riconoscimento degli organismi pagatori;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'Aima e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;

Visto in particolare l'art. 3-*bis* del citato decreto legislativo n. 165/1999;

Ritenuta l'opportunità di stabilire i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola;

Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22 marzo 2001;

Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per «decreto n. 165/1999» il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;

b) per «società richiedenti» le società di capitali costituite dai soggetti abilitati all'istituzione dei centri autorizzati di assistenza agricola, di cui all'art. 3-*bis,* comma 2, del decreto n. 165/1999, che hanno presentato richiesta di abilitazione allo svolgimento delle attività di cui all'art. 3-*bis,* comma 1, del decreto legislativo n. 165/1999;

c) per «Caa» ovvero «Centro autorizzato di assistenza agricola» la società richiedente, che abbia ottenuto, previa verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, ai termini del comma 4, dell'art. 3-*bis,* del decreto legislativo n. 165/1999, l'autorizzazione da parte della regione competente per territorio. Il Caa può operare, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 3-*bis* del decreto legislativo n. 165/1999, previa stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, lettere *a) e b)* del presente decreto;

d) per «organizzazioni agricole maggiormente rappresentative» ai sensi del decreto n. 165/1999, art. 4, comma 2, si intendono quelle rappresentate in seno al CNEL ovvero quelle costituite con la partecipazione associativa di almeno il cinque per cento delle imprese agricole iscritte alle Camere di commercio, situate nell'ambito territoriale di operatività del Caa, promosso da ciascuna delle medesime;

e) per «associazioni dei produttori e dei lavoratori» di cui all'art. 3-*bis,* comma 2, del decreto n. 165/1999, si intendono le associazioni con finalità statutarie proprie degli organismi sindacali o di categoria operanti nel settore, rappresentate in seno al CNEL ovvero quelle costituite da un numero di iscritti corrispondente almeno al 10% della categoria rappresentata, calcolato con riferimento alla pertinente area territoriale. La rappresentatività di cui alla presente lettera è attestata da certificazione, rilasciata da enti pubblici, ivi compresa la Camera di commercio competente per territorio, aggiornata alla data di costituzione della società richiedente, ovvero da autocertificazione ai sensi di legge;

f) per «associazioni di liberi professionisti» si intendono le associazioni costituite mediante atto registrato, tra soggetti abilitati all'esercizio di un'attività professionale di cui all'art. 2229, del codice civile, che comprendano ordinariamente lo svolgimento di funzioni riferibili a quelle proprie del Caa.

Art. 2.

Attività del Caa

1. Il Caa:

a) svolge le attività di servizio di cui all'art. 3-*bis*, comma 1, lettere *a*), *b*), *c)*, del decreto n. 165/1999, effettuate in base ad apposite convenzioni con gli orga-

nismi pagatori, ai sensi del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, a meno che dette attività di servizio non siano assegnate in via esclusiva dalla normativa comunitaria ad associazioni dei produttori e loro unioni nazionali;

b) può effettuare, inoltre, ulteriori servizi e attività sulla base di specifiche convenzioni con le regioni e le province autonome, secondo quanto previsto dall'art. 3-*bis,* comma 4, del decreto n. 165/1999.

2. Per le attività previste dal comma 1 il Caa ha, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati.

Capo II

REQUISITI MINIMI DI GARANZIA E DI FUNZIONAMENTO

Art. 3.

Oggetto sociale

1. Lo statuto delle società richiedenti deve prevedere, nelle disposizioni riguardanti l'oggetto sociale, lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, lettera *a).* Le altre attività previste nell'oggetto sociale e quelle effettivamente svolte devono comunque essere, per contenuto e per funzione, compatibili con lo svolgimento delle funzioni del Caa.

Art. 4.

Società richiedenti

1. Il capitale sociale delle società richiedenti non può essere inferiore a 100 milioni di lire a meno che il codice civile o altra legge speciale prevedano, in funzione di diversi presupposti legislativi riferibili alle società predette, un capitale minimo di maggiore importo. In ogni caso il capitale deve risultare interamente versato.

2. Le quote e le azioni del Caa possono essere trasferite, applicando la vigente disciplina del codice civile, solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei Caa. Le operazioni di fusione e di scissione societaria relative al Caa possono essere attuate solo tra società in possesso della qualifica di Caa.

Art. 5.

Garanzia

1. Al fine di garantire il riconoscimento dei danni diretti ed indiretti, eventualmente provocati nello svolgimento delle attività, sia agli organismi pagatori che agli utenti le società richiedenti devono stipulare con imprese di assicurazioni una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, con massimale di rischio coperto pari a 4 miliardi di lire (2.065.827,60 euro). Gli organismi pagatori o la regione, in relazione al numero, alla consistenza degli utenti assistiti e al volume degli aiuti connesso alle domande presentate, possono richiedere un aumento della garanzia prestata.

2. Il Caa e l'impresa di assicurazione di cui al comma precedente sono tenuti a dare immediata comunicazione alle regioni ed alle province autonome responsabili della vigilanza, nonché all'AGEA di ogni circostanza che comporti il ridimensionamento ovvero la cessazione o il venir meno della garanzia assicurativa. In ogni caso il ridimensionamento non può comportare la definizione di un massimale di rischio coperto inferiore a quattro miliardi di lire (2.065.827,60 euro).

3. L'AGEA definisce lo schema tipo della polizza di assicurazione di cui al precedente punto 1 .

Art. 6.

Ambito territoriale d'operatività

1. L'ambito territoriale minimo rispetto al quale deve essere dimostrata adeguata capacità operativa, anche in relazione ad eventuali società di servizi, impiegate ai sensi dell'art. 12, è riferito a ciascuna provincia in cui il Caa intende operare.

2. Nel caso in cui l'ambito territoriale comprenda più province il Caa deve assicurare una distribuzione della capacità operativa diffusa ed equilibrata in ragione delle sedi e dell'ubicazione degli assistiti.

Art. 7.

Requisiti oggettivi

1. Le società richiedenti devono possedere requisiti strutturali ed organizzativi tali da assicurare idonea capacità operativa. Per idonea capacità operativa si intende un livello di mezzi materiali, professionali ed organizzativi tale da consentire l'adempimento di tutte le necessità degli utenti assistiti e degli organismi pagatori per quanto attiene il reperimento, la verifica, l'informatizzazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati utili a comprovare il diritto degli operatori agli aiuti. A tale fine deve essere garantita la disponibilità di uffici accessibili dal pubblico per almeno 5 ore giornaliere per due giorni per settimana e la presenza di un numero di dipendenti o collaboratori tale da assicurare la correntezza dei rapporti con gli organismi pagatori.

2. La convenzione tra il Caa e gli organismi pagatori, nonché, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* del presente decreto, con le regioni può prevedere, in relazione alle attività oggetto di affidamento, requisiti di capacità operativa aggiuntivi rispetto a quelli minimi di cui al precedente comma 1.

3. La società richiedente nomina, con delibera dell'organo amministrativo, un responsabile tecnico laureato in agraria ovvero in scienze economiche ovvero titolare di diploma di scuola media secondaria di perito agrario o agrotecnico. In ogni caso deve essere attestata o autocertificata l'iscrizione all'albo professionale per almeno un anno ovvero un'esperienza lavorativa nel campo dell'assistenza o della consulenza amministrativa in favore di operatori agricoli almeno biennale. Il responsabile tecnico può essere nominato anche tra soggetti che abbiano prestato attività lavorativa, con mansioni di concetto, all'interno di organizzazioni sindacali o di categoria del settore agricolo, nello specifico campo dell'assistenza ai produttori per l'ottenimento di contributi sottostanti ai piani di intervento della Comunità europea, per almeno tre anni.

Art. 8.

Requisiti soggettivi

1. Gli amministratori ed i sindaci della società richiedente devono:

a) non devono aver riportato condanne, anche non definitive, né provvedimenti sanzionatori stabiliti da sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati finanziari;

b) non essere rinviati a giudizio in procedimenti penali pendenti per reati finanziari;

c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, alle disposizioni in materia di benefici comunitari, nazionali e regionali al settore agricolo;

d) non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 come sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Capo III

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA PER L'ABILITAZIONE A CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA AGRICOLA

Art. 9.

Verifica ed abilitazione

1. La verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento previsti dal presente decreto è effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nelle quali ricade l'ambito territoriale di operatività della società richiedente; nel caso di ambito territoriale distribuito tra più regioni, la verifica previa intesa tra le regioni interessate, compete alla regione in cui è compresa la sede legale della società richiedente. Ai fini della verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano il relativo procedimento anche riguardo alle società di servizi di cui si avvale eventualmente il Caa.

2. Le regioni e le province autonome provvedono, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di domanda di abilitazione, anche nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi più regioni, provvedono alla verifica; entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento inviano la comunicazione degli esiti alla società richiedente ed all'organismo pagatore.

3. La società richiedente può utilizzare la denominazione Caa o altra equivalente solo dopo il riconoscimento da parte della regione e fino alla dichiarazione di decadenza di cui all'art. 11, comma 2.

Art. 10.

Procedimento per la richiesta di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione và presentata alle regioni o alle province autonome di Trento e Bolzano con apposita domanda indicante:

a) la ragione sociale, la sede sociale, il codice fiscale e la partita iva della società richiedente;

b) i dati anagrafici degli amministratori della società richiedente, nonché dei componenti del collegio sindacale, ove esistente;

c) i dati anagrafici ed i requisiti professionali del responsabile tecnico di cui all'art. 7, comma 3;

d) le sedi presso le quali si intende prestare l'assistenza agli utenti;

e) l'ambito territoriale nel quale si intende operare per lo svolgimento delle attività di Caa;

f) i dati anagrafici degli amministratori e, ove previsto, dei componenti del collegio sindacale delle società di servizi delle quali la società richiedente intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza agricola, nonché l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.

2. Devono altresì essere allegati alla richiesta di cui al comma 1:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) copia della polizza assicurativa di cui all'art. 5, comma 1, dalla quale risulti l'impegno della compagnia assicuratrice a fornire le comunicazioni previste dal comma 2 dello stesso articolo;

c) relazione tecnica sulla capacità operativa della società richiedente, anche in ordine all'eventuale affidamento a società di servizi dei compiti operativi ai sensi dell'art. 12.

Art. 11.

Vigilanza

1. Le regioni e le province autonome esercitano la vigilanza sui Caa, per i quali hanno concesso l'abilitazione, in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento previsti dal presente decreto.

2. La vigilanza sulla corretta esecuzione delle attività previste dalla convenzione di cui all'art. 7 è effettuata dagli organismi pagatori nei casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* del presente decreto e dalle regioni nei casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d).*

3. L'ente vigilante, o gli enti nel caso di più regioni, se rileva la perdita totale o parziale dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, redige contestazione da notificare al legale rappresentante del Caa, assegnando un termine congruo per provvedere. A seguito di tale notifica, la società può attivarsi, entro il termine stabilito, per eliminare le condizioni che determinano l'irregolarità. In caso di mancata eliminazione della irregolarità l'ente vigilante dichiara decaduta la società dall'abilitazione.

4. La procedura di revoca di cui al comma 3 viene altresì attivata qualora:

a) nello svolgimento dell'attività affidata vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;

b) non siano osservati le prescrizioni e gli obblighi posti dalle convenzioni di cui al presente decreto.

5. L'ente vigilante dà immediata comunicazione dell'avvio del procedimento di contestazione all'organismo pagatore.

6. Il Caa è tenuto a rispettare, nell'affidamento di incarichi professionali, le incompatibilità previste dalla legge e quelle di cui all'art. 13.

Capo IV

SERVIZI E CONTROLLI

Art. 12.

Società di servizi

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3-*bis,* comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto n. 165/1999, nonché delle altre funzioni e attività previste dal presente decreto, il Caa può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che hanno costituito il Caa o dalle loro organizzazioni territoriali.

2. Ai fini previsti dal presente decreto la responsabilità delle attività svolte dalle società di servizi rimane interamente a carico del Caa.

Art. 13.

Controlli

1. Gli organismi pagatori, in relazione ai finanziamenti erogati nell'ambito delle attività di cui all'art. 4 del decreto n. 165/1999, possono avvalersi di professionisti iscritti agli ordini ed ai collegi professionali, nonché di studi associati costituiti dai medesimi, sulla base di apposite convenzioni, per la conduzione di funzioni di controllo relativamente alla regolarità delle fattispecie finanziate.

2. È prevista in tali casi l'incompatibilità, derivante dalla partecipazione in qualunque forma al capitale o alle attività di un Caa o di una società di servizi per i soggetti svolgenti le funzioni di cui al comma 1.

Art. 14.

Carta dei servizi

1. Il Caa presenta all'utente, al momento dell'acquisizione del mandato scritto ad operare nel suo interesse, una carta dei servizi contenente l'illustrazione delle condizioni soggettive ed oggettive regolanti l'attività prestata, nella quale sia chiaramente disciplinata la possibilità di sporgere reclami agli organismi pagatori in ordine ad eventuali disfunzioni riscontrate nell'esecuzione del mandato.

Art. 15.

Mandato scritto

1. Il Caa è tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato scritto ad operare nel suo interesse, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:

a) fornire al Caa dati completi e veritieri;

b) collaborare con il Caa ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate;

c) consentire l'attività di controllo del Caa nei casi di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A3731

DECRETO 27 marzo 2001.

Modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, e successive modifiche, relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario;

Visto il regolamento (CEE) n. 649/87 della Commissione, del 3 marzo 1987, e successive modifiche, relativo alle modalità di applicazione per l'istituzione dello schedario viticolo comunitario;

Visto il regolamento (CE) n. 1294/96 della Commissione, del 4 luglio 1996, e successive modifiche, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo e, in particolare, l'art. 16 concernente la istituzione dell'inventario viticolo;

Visto il regolamento (CE) n. 1227/00 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del citato regolamento (CE) n.1493/99, e, in particolare, l'art. 19 concernente l'inventario viticolo;

Visto il regolamento (CE) n. 2729/00 della Commissione, del 14 dicembre 2000, recante modalità di applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo, in particolare l'art. 5 concernente il controllo del potenziale viticolo;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 12 gennaio 1991, che contiene disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, in particolare l'art. 4;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 12 febbraio 1992, concernente la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n.1493/99, relativo all'organizzazione comune di mercato vitivinicolo

Visto il proprio decreto del 10 febbraio 1987, con il quale l'A.I.M.A. è stata incaricata di realizzare e gestire lo schedario viticolo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2392/86;

Visto il proprio decreto del 23 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 1999, concernente l'adozione della modulistica per l'aggiornamento dello schedario viticolo nazionale, la gestione del potenziale viticolo, la verifica delle superfici vitate indicate nelle dichiarazioni vitivinicole annuali e l'iscrizione delle superfici vitate nell'albo dei vigneti DOCG, DOC e nell'elenco delle vigne IGT, la tenuta e l'aggiornamento degli stessi;

Visto il proprio decreto del 26 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2000, concernente termine e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate;

Ritenuta la necessità di dare attuazione alle disposizioni di cui al predetto decreto del 26 luglio 2000, al fine di consentire ai produttori di completare in modo coordinato gli adempimenti di propria competenza per la definizione dell'inventario nazionale concernente in base alla predetta normativa comunitaria sia i vini da tavola sia i vqprd, anche per accedere alle misure previste dalla organizzazione comune di settore;

Ritenuta inoltre la necessità, attesa la recente emanazione delle norme nazionali di settore, di definire i termini per la presentazione della dichiarazione delle superfici vitate, compatibilmente con le vigenti disposizioni comunitarie di settore;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 22 marzo 2001;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce le modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive, ai fini dell'utilizzo dei relativi dati anche per l'aggiornamento dell'inventario del potenziale viticolo nazionale, ai sensi dell'art. 19 del regolamento (CE) 1227/00.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

a) «AGEA», l'agenzia per l'erogazioni in agricoltura, subentrata all'A.I.M.A., azienda per gli interventi nei mercati agricoli, indicata nel citato decreto ministeriale 26 luglio 2000;

b) «Ministero», il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) «regione» e «ufficio regionale», rispettivamente la regione o la provincia autonoma e l'ufficio regionale o della provincia autonoma;

d) «DOCG», «DOC», «DO» e «IGT», rispettivamente denominazione di origine controllata e garantita, denominazione di origine controllata, denominazione di origine e indicazione geografica tipica;

e) «superficie vitata» quanto definito dall'art. 1, comma 6, del citato decreto ministeriale 26 luglio 2000;

f) «dichiarazione», la dichiarazione delle superfici vitate, di cui al citato decreto ministeriale 26 luglio 2000;

g) «camere di commercio», le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 3.

Dichiarazioni

1. La dichiarazione delle superfici vitate, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 26 luglio 2000, e le relative dichiarazioni di aggiornamento sono finalizzate a:

a) tenuta e aggiornamento dello schedario viticolo, di cui ai regolamenti (CEE) n. 2392/86 e n. 649/87 e successive modificazioni;

b) tenuta e aggiornamento dell'inventano del potenziale produttivo, di cui ai regolamenti (CE) n. 1493/99 e n. 1227/00 e successive modificazioni;

c) aggiornamento delle superfici relative ad iscrizioni di vigneti presso gli Albi delle DO, effettuate precedentemente alla data di presentazione della dichiarazione;

d) iscrizione delle superfici vitate, aventi i prescritti requisiti, nei relativi Albi delle DO, qualora il conduttore intenda richiederla contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione;

e) iscrizione delle superfici vitate, aventi i prescritti requisiti, negli elenchi delle vigne per le I.G.T., qualora il conduttore intenda richiederla contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione;

f) tenuta e aggiornamento del sistema informativo grafico utilizzato per il controllo del potenziale viticolo, di cui all'art. 5 del regolamento (CE) n. 2729/00.

2. La superficie vitata indicata nella dichiarazione rappresenta la superficie, assunta a base della determinazione delle misure e degli aiuti per il settore vitivinicolo, di cui al comma 6, dell'art. 1, del citato decreto, a decorrere dalla campagna vitivinicola successiva alla data di scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione, fatte salve le superfici vitate oggetto di ristrutturazione e riconversione nella campagna 2000/2001, alle quali si applicano senza dilazioni le disposizioni del comma 4, del citato art. 1.

3. La data di scadenza per la presentazione della dichiarazione, prevista al comma 1, art. 1, del decreto ministeriale 26 luglio 2000, è prorogata al 31 luglio 2001, fatte salve le dichiarazioni relative alle superfici vitate oggetto di ristrutturazione e riconversione nella campagna 2000/2001, per le quali tale proroga è fissata al 30 aprile 2001.

Art. 4.

Aggiornamento informazioni sul potenziale vitivinicolo

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di violazioni del potenziale vitivinicolo, ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, art. 2, comma 3, la dichiarazione di cui all'art. 3 concerne, per ciascuna azienda, la superficie vitata al 1° settembre 1998 nonché le variazioni intervenute al 1° settembre 1999 e al 1° settembre 2000.

2. A decorrere dai due mesi successivi alla data di presentazione della dichiarazione della superficie vitata, di cui all'art. 3, l'AGEA consegna lo schedario vitivinicolo nazionale in conformità alle dichiarazioni aggiornate al 1° settembre 2000.

3. A seguito della avvenuta consegna dello schedario, di cui al comma 2, le regioni assicurano l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale, secondo modalità idonee a garantirne la regolare prosecuzione di funzionamento e tenuto conto delle apposite disposizioni emanate dall'AGEA per quanto concerne le informazioni prescritte dalla normativa comunitaria, entro il 31 marzo successivo ad ogni campagna vitivinicola, fermo restando il rispetto dei termini fissati dal regolamento (CE) n. 1227/00. Tuttavia, per le variazioni intervenute fra il 1° settembre 2000 e la data di consegna dello schedario medesimo, la comunicazione di aggiornamento è presentata entro il 31 marzo 2002.

4. Qualora vi sia discordanza fra i dati e relativa superficie dichiarati dal conduttore dei vigneti e quelli risultanti negli archivi dell'AGEA, la regione procede alla definizione delle dichiarazioni interessate attraverso un accertamento sulla reale consistenza del vigneto, successivo alla presentazione delle dichiarazioni medesime. Il medesimo procedimento si applica anche alle variazioni successivamente intervenute.

Art. 5.

Gestione degli albi dei vigneti DO e degli elenchi di vigne IGT

1. Le regioni istituiscono ed aggiornano agli albi dei vigneti a DO e gli elenchi delle vigne a IGT, secondo modalità definite dalle stesse sulla base di criteri, adottati con apposito accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti requisiti

a) l'albo dei vigneti a DO è distinto per ogni denominazione, sottozona, indicazione geografica aggiuntiva, vitigno, tipologia o specificazione che siano riferiti ad una specifica caratterizzazione tecnico-produttiva. Per ciascun conduttore lo stesso albo riporta i dati identificativi dell'azienda, la data di iscrizione, i riferimenti catastali dei terreni vitati, i codici delle unità vitate iscritte e le relative superfici, l'eventuale menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo nonché il riferimento ad eventuali altre iscrizioni agli albi dei vigneti a DO ed agli elenchi delle vigne a IGT;

b) per la compilazione degli elenchi delle vigne a IGT si applicano gli stessi criteri di cui alla lettera *a)*, fatte salve le differenziazioni relative alle indicazioni aggiuntive previste dalla legge n. 164 del 1992 per le suddette categorie di vini.

2. Le regioni e le camere di commercio definiscono tempi e modalità per il passaggio delle competenze in relazione agli adempimenti di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'albo dei vigneti e l'elenco delle vigne sono pubblici e, come tali, possono essere consultati da chiunque ne abbia comprovato interesse.

4. Per le richieste di nuova iscrizione o di variazione di superfici vitate negli albi dei vigneti a DO o negli elenchi delle vigne a IGT, le regioni, effettuati i prescritti controlli, provvedono alla relativa iscrizione o variazione anche provvisoria, entro sei mesi dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione agli interessati.

5. Nei casi di mancata iscrizione o di iscrizione parziale, ovvero di cancellazione di iscrizione provvisoria a seguito di esito negativo dell'accertamento tecnico, le regioni ne danno motivata comunicazione ai produttori interessati che possono inoltrare ricorso nei termini e con le modalità stabilite da ciascuna regione.

6. Le regioni, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 164 del 1992, provvedono periodicamente ad effettuare la revisione degli albi a DO e degli elenchi a IGT sulla base dei dati dichiarati e previ opportuni controlli; stabiliscono altresì i criteri di definizione di eventuali contenziosi.

Art. 6.

Controlli

1. In attuazione dell'art. 5, del regolamento (CE) n. 2729/2000, ai fini del rispetto delle disposizioni relative al potenziale produttivo, si utilizza lo schedario viticolo ovvero, qualora lo stesso non risultasse aggiornato, la base grafica di riferimento predisposta dall'AGEA, che ne cura la consegna alla regione competente, dandone comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei tempi compatibili con un corretto svolgimento delle attività di controllo interessate.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Per quanto concerne i controlli sulle superfici vitate, si applicano le disposizioni vigenti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A3732

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 20 marzo 2001.

Modificazioni all'art. 2 del decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare i commi 99 e 102 dell'art. 17;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Visti i decreti ministeriale 23 dicembre 1999, 26 giugno 2000 e decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernenti la «rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari»;

Visto in particolare l'art. 2 del decreto ministeriale 4 ottobre 2000 che prevede che i nuovi settori scientifica disciplinari si applicano alle procedure di valutazione comparativa i cui avvisi sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* successivamente al 15 aprile 2001;

Considerato che la predetta previsione temporale coincide con le festività pasquali;

Ritenuto pertanto opportuno posporre il predetto termine al 30 aprile 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 4 ottobre 2000 è così sostituito:

«I settori scientifico-disciplinari casi rideterminati si applicano alle procedure di valutazione comparativa

nonché a quelle di trasferimento, i cui avvisi sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* successivamente al 30 aprile 2001».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2001

p. *Il Ministro:* GUERZONI

01A3642

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 15 marzo 2001.

Proroga al 30 giugno 2001 del termine del 31 marzo 2001 previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *a)* del decreto ministeriale 7 dicembre 2000.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (nuovo codice della strada);

Visto l'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il decreto 6 agosto 1998, n. 408, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1998, con il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha dettato norme regolamentari concernenti la revisione per alcune categone di veicoli a motore in armonia con quanto previsto dalla direttiva 96/96/CE del 20 dicembre 1996 del Consiglio dell'Unione europea;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 28 febbraio 2000, con il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha dettato disposizioni per la revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 2000, con il quale è stato stabilito il calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2001;

Considerato che, al momento, non risultano completate le procedure di acquisizione delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle citate revisioni;

Ritenuto di dover prevedere una proroga dei termini previsti al punto *a)* dell'art. 3 del sopracitato decreto del 7 dicembre 2000;

Decreta:

Articolo unico

È prorogato al 30 giugno 2001 il termine del 31 marzo 2001 previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *a)* del decreto ministeriale 7 dicembre 2000.

Roma, 15 marzo 2001

Il Ministro: BERSANI

01A3641

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 2 aprile 2001.

Riconoscimento della rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, all'Ente nazionale perfezionamento tecnico-agricolo - E.N.P.T.A.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

È riconosciuta la rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, all'Ente nazionale perfezionamento tecnico-agricolo - E.N.P.T.A., con sede in Roma, via Daniele Manin n. 53.

Motivazioni.

Il presente provvedimento è previsto dall'art. 32, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, il quale stabilisce che le associazioni sindacali di categoria fra imprendidori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni, possono costituire centri di assistenza fiscale alle imprese se ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all'esistenza di strutture organizzate in almeno trenta province.

L'Ente nazionale perfezionamento tecnico-agricolo, avente fra i propri scopi sociali quello di rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese agricole, costituito il 21 giugno 1977 e, quindi, da oltre dieci anni, come risulta dall'atto costitutivo a rogito del dott. Roberto Janiri, notaio in Roma, ha presentato apposita documentata istanza dichiarando che il numero degli associati rappresenta oltre il 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria e che esistono strutture organizzate in almeno trenta province.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore dell'agenzia: ROMANO

01A3874

PROVVEDIMENTO 2 aprile 2001.

Riconoscimento della rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, all'Unione artigiani italiani - Confederazione sindacale nazionale.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È riconosciuta la rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, all'Unione artigiani italiani - Confederazione sindacale nazionale, con sede in Frosinone, via Marco Tullio Cicerone n. 188.

Motivazioni.

Il presente provvedimento è previsto dall'art. 32, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, il quale stabilisce che le associazioni sindacali di categoria fra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni, possono costituire centri di assistenza fiscale alle imprese se ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all'esistenza di strutture organizzate in almeno trenta province.

L'Unione artigiani italiani, avente fra i propri scopi sociali quello di rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese artigiane, costituito il 27 ottobre 1970 e, quindi, da oltre dieci anni, come risulta dall'atto costitutivo a rogito della dott.ssa Anna Maria Ortolan, notaio in Frosinone, ha presentato apposita documentata istanza dichiarando che il numero degli associati rappresenta oltre il 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria e che esistono strutture organizzate in almeno trenta province.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore dell'agenzia: ROMANO

01A3875

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 13 marzo 2001.

Modifica allo statuto della Allianz-Ras Tutela giudiziaria S.p.a. Compagnia di assicurazioni, in Milano. (Provvedimento n. 1816).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 23 aprile 1988 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni, rilasciata alla Allianz-Ras Tutela giudiziaria S.p.a. Compagnia di assicurazioni, con sede in Milano, Corso Italia n. 23, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Viste le delibere assunte in data 18 aprile e 5 maggio 2000 dall'assemblea straordinaria dei soci della Allianz-Ras Tutela giudiziaria S.p.a. Compagnia di assicurazioni, che hanno approvato le modifiche apportate agli articoli 2 (oggetto sociale), 5, 8, 13, 21, 23, 25 e 28 dello statuto sociale;

Visto l'atto di rettifica in data 6 ottobre 2000 con il quale, sulla base della richiesta del Tribunale di Milano in sede di omologa, è stato riformulato l'art. 28, comma 3, dello statuto sociale della Allianz-Ras Tutela giudiziaria S.p.a. Compagnia di assicurazioni, concernente i limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci;

Vista la successiva delibera assunta in data 11 dicembre 2000 dall'assemblea straordinaria dei soci dell'impresa, che ha apportato una ulteriore modifica all'art. 2 dello statuto sociale, annullando gli effetti della delibera assunta in data 5 maggio 2000 relativamente all'ampliamento dell'oggetto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Allianz-Ras Tutela giudiziaria S.p.a. Compagnia di assicurazioni, con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

Art. 5 *(Capitale)*. — Nuova introduzione: aumento del capitale sociale a pagamento, sino a L. 15.000.000.000, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2005 mediante emissione di n. 5.000.000 di azioni da Lire 2.000 cadauna.

Art. 8 *(Capitale)*. — Nuova disciplina: obbligo per la società di non distribuire ai soci i certificati rappresentativi delle azioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 (in luogo della precedente previsione statutaria: «Le azioni sono nominative e, se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, qualora non ostino divieti di legge»).

Art. 13 *(Assemblea)*. — Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di intervento degli azionisti all'assemblea: «Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel Libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Per essere ammessi all'assemblea i soci devono depositare i loro titoli azionari al più tardi cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza»).

Art. 21 *(Consiglio di amministrazione)*. — Introduzione della possibilità di partecipare ed assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione anche in teleconferenza o videoconferenza: condizioni ed effetti.

Art. 23 *(Consiglio di amministrazione)*. — Nuova disciplina in materia di validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione: «intervento della maggioranza» dei membri in carica in luogo della precedente richiesta «presenza effettiva della maggioranza...».

Art. 25 *(Consiglio di amministrazione)*. — Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori a cui siano state conferite cariche o poteri, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate della società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità.

Art. 28 *(Collegio sindacale)*. — Nuova disciplina in materia di:

a) limiti di cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale;

b) rieleggibilità dei sindaci uscenti;

c) nomina del presidente del collegio sindacale: modalità.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A3613

PROVVEDIMENTO 30 marzo 2001.

Autorizzazione alla società Dialogo assicurazioni S.p.a., in Assago Milanofiori - Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 1827).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate alla Dialogo assicurazioni S.p.a., con sede in Assago Milanofiori - Milano, strada 6, palazzo A13, ed i successivi provvedimenti autorizzativi nonché quello di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 13. R.C. generale, 17. Tutela giudiziaria e 18. Assistenza;

Vista l'istanza in data 17 ottobre 2000 con la quale la Dialogo assicurazioni S.p.a. ha chiesto di essere nuovamente autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 13. R.C. generale, 17. Tutela giudiziaria e 18. Assistenza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 27 marzo 2001, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla vigente normativa, si è appresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla società Dialogo assicurazioni S.p.a.;

Dispone:

La società Dialogo assicurazioni S.p.a., con sede in Assago Milanofiori - Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 13. R.C. generale, 17. Tutela giudiziaria e 18. Assistenza, di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A3876

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 22 marzo 2001.

Disposizioni urgenti in materia di contratti di vettoriamento di energia elettrica e modifiche delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e 12 luglio 2000, n. 119/00. (Deliberazione n. 63/01).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 marzo 2001;

Premesso che:

l'art. 4, comma 4.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1999, recante disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete (di seguito: deliberazione n. 13/99), prevede che sia consentita, per motivate esigenze e previa autorizzazione dell'Autorità, la stipula di un contratto di vettoriamento in deroga alle condizioni previste dagli articoli da 5 a 12 e dall'art. 15 della medesima deliberazione, o anche difforme dallo schema di contratto-tipo di cui all'art. 4, comma 4.1;

l'Autorità ha approvato, con la deliberazione 12 luglio 2000, n. 119/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 dell'11 agosto 2000 (di seguito: deliberazione n. 119/00) uno schema di contratto-tipo per il vettoriamento ai sensi dell'art. 4, comma 4.1 della deliberazione n. 13/99;

l'Autorità può rifiutare l'approvazione del contratto di vettoriamento, ovvero subordinarla a modifiche delle clausole contrattuali, qualora il contratto in deroga alle soprarichiamate condizioni o difforme dallo schema di contratto-tipo contrasti con l'esigenza di garantire la libertà di accesso alla rete e il suo uso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio;

la deliberazione dell'Autorità 14 febbraio 2001, n. 21/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2001 (di seguito: deliberazione n. 21/01) prevede modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2001 in presenza di insufficiente capacità di trasporto che si renda disponibile in seguito ad eventuale distacco istantaneo di carico delle utenze;

ai sensi dell'art. 6 della deliberazione n. 21/01, la cosiddetta rimanente capacità di interconnessione assegnabile per ciascuna frontiera, nonché la capacità di interconnessione assegnabile che non sia stata assegnata su base annuale, di cui all'art. 3, comma 3.4, secondo periodo, della deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2000, n. 219/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 del 13 dicembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 219/00), vengono assegnate dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: Gestore della rete) per il periodo

ricompreso tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2001 utilizzando, in quanto applicabili, le modalità e condizioni previste negli articoli 5 e 6 della medesima deliberazione n. 219/00;

l'art. 14, comma 14.1, della deliberazione n. 119/00 prevede che il gestore contraente, di cui all'art. 1 della deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2000, n. 108/00, trasmetta al richiedente i dati relativi alle immissioni ed ai prelievi di energia elettrica e di potenza, in ogni ora e per ciascun punto di consegna e di riconsegna;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

Visti:

la deliberazione n. 13/99;

la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 1999, n. 158/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 del 9 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 158/99);

la deliberazione n. 119/00;

la deliberazione n. 219/00;

la deliberazione n. 21/01;

Considerato che:

lo schema di contratto-tipo per il vettoriamento approvato con la deliberazione n. 119/00 riguarda il servizio di vettoriamento dell'energia elettrica nel caso in cui tutti i punti di consegna e di riconsegna sono situati sul territorio nazionale e, pertanto, i contratti di vettoriamento nei quali alcuni di punti di consegna o riconsegna non sono situati sul territorio nazionale devono essere difformi da detto schema di contratto-tipo e devono essere autorizzati dall'Autorità;

le procedure di assegnazione della rimanente capacità di interconnessione assegnabile di cui al penultimo alinea delle premesse non sono state portate a termine dal Gestore della rete entro la fine del mese di febbraio 2001;

alcuni soggetti che hanno stipulato contratti di vettoriamento hanno segnalato all'Autorità l'indisponibilità dei dati relativi ai prelievi di potenza nei punti di riconsegna dell'energia elettrica vettoriata anche successivamente alla data di installazione dei complessi di misura conformi a quanto previsto all'art. 6 della deliberazione n. 119/00;

Ritenuto che sia opportuno:

modificare la procedura prevista dall'art. 4, comma 4.4, della deliberazione n. 13/99 per l'erogazione del servizio di vettoriamento, anche al fine di consentire agli operatori l'utilizzo della capacità di interconnessione assegnata in esito alle procedure di cui al secondo considerato di cui sopra a partire dalla data in cui la suddetta capacità si rende disponibile, ovvero dal 1° aprile 2001;

prevedere in capo ai soggetti contraenti l'obbligo di comunicazione all'Autorità, entro un termine prestabilito, dei contratti di vettoriamento, al fine della verifica da parte della medesima Autorità del rispetto dell'esigenza di garantire la libertà di accesso alla rete, l'uso della stessa a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio;

prevedere, conseguentemente, che nei soprarichiamati contratti di vettoriamento sia inserita una clausola che comporti l'inserimento automatico delle modifiche contrattuali eventualmente imposte dall'Autorità a seguito della verifica prevista nell'ambito della medesima procedura;

adottare, al fine di rendere possibile la fornitura di energia elettrica importata a partire dal 1° aprile 2001, ulteriori misure volte a ridurre i tempi per gli adempimenti necessari per l'attivazione di forniture di energia elettrica transfrontaliere modificando per il periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore della presente deliberazione e il 12 aprile 2001:

a) i termini per la verifica di compatibilità delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale come definita dalla deliberazione n. 13/99;

b) il termine di preavviso per l'esercizio della facoltà di recesso da contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici stipulati con clienti del mercato vincolato, come definita dalla deliberazione n. 158/99;

estendere, infine, il periodo di avviamento di cui all'art. 8 della deliberazione n. 119/00 applicabile a tutti i punti di riconsegna interessati da contratti di vettoriamento, al fine di evitare discriminazioni tra soggetti aventi diritto conoscere il proprio profilo di prelievo;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 15 giugno 2000, n. 108/00, nonché le seguenti:

a) deliberazione n. 158/99 è la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 1999, n. 158/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 del 9 novembre 1999;

b) deliberazione n. 119/00 è la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2000, n. 119/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 dell'11 agosto 2000;

c) deliberazione n. 219/00 è la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2000, n. 219/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 del 13 dicembre 2000;

d) deliberazione n. 21/01 è la deliberazione dell'Autorità 14 febbraio 2001, n. 21/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2001;

Art. 2.

Modifiche della deliberazione n. 13/99

2.1 Il comma 4.4 dell'art. 4 della deliberazione n. 13/99 è sostituito dai seguenti commi:

«4.4 È consentita la stipula di contratti di vettoriamento in deroga alle condizioni previste dagli articoli da 5 a 12 e dall'art. 15 della deliberazione n. 13/99, o anche difformi dallo schema di contratto-tipo approvato con la deliberazione n. 119/00, con l'obbligo per i soggetti contraenti di trasmettere copia di tali contratti, pena la nullità dei medesimi, entro dieci giorni dalla stipula all'Autorità per la verifica di cui al successivo comma 4.4-*bis*.

4.4-*bis* Entro trenta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Autorità dei contratti di cui precedente comma 4.4, la medesima Autorità verifica che le clausole ivi contenute non contrastino con le esigenze di garantire la libertà di accesso alla rete, l'uso della stessa a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio e comunica ai soggetti contraenti, entro il medesimo termine, l'eventuale esito negativo della verifica e le necessarie modifiche delle clausole contrattuali. Qualora l'Autorità non si pronunci entro trenta giorni dal ricevimento dei contratti di cui precedente comma 4.4, l'autorizzazione si intende tacitamente accordata.

4.4-*ter* I contratti di vettoriamento, stipulati in applicazione del presente provvedimento, dovranno contenere una clausola che l'inserimento automatico delle modifiche contrattuali che eventualmente imposte dall'Autorità a seguito della verifica di cui precedente comma 4.4-*bis*. Tali modifiche contrattuali avranno effetto dalla data di decorrenza dei contratti di vettoriamento.».

Art. 3.

Modifiche della deliberazione n. 119/00

3.1 Nell'art. 8, comma 8.4, lettera *c)*, della deliberazione n. 119/00, l'espressione «applicando il 135% dei corrispettivi di cui all'art. 7, commi 7.1, 7.4, 7.7 e 7.8, della deliberazione n. 13/99, alla potenza effettivamente prelevata nell'anno» è sostituita dall'espressione «applicando il 135% dei corrispettivi di cui all'art. 7, commi 7.1, 7.3, 7.4, 7.7 e 7.8, della deliberazione n. 13/99, alla potenza effettivamente prelevata nell'anno».

3.2 La disposizione di cui al precedente comma si applica a partire dalla data di entrata in vigore della deliberazione n. 119/00.

3.3 In deroga all'art. 4, comma 4.3, della deliberazione n. 13/99 e all'art. 10 della deliberazione n. 119/00, il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. e i gestori delle reti di distribuzione effettuano, ove possibile, le verifiche di compatibilità con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale di cui all'art. 4, comma 4.3, della deliberazione n. 13/99, delle richieste di vettoriamento o di modifica di contratti di vettoriamento in essere, presentate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente deliberazione e il 12 aprile 2001, entro tre giorni dalla data di presentazione delle richieste stesse.

Art. 4.

Disposizioni in materia di regime di avviamento

4.1 Fermi restando i diritti e gli obblighi di cui all'art. 8 e all'art. 17, comma 17.3, della deliberazione n. 119/00, hanno titolo a fruire del regime di avviamento tutti i punti di riconsegna con riferimento ai quali i dati trasmessi dal gestore contraente, ai sensi dell'art. 14, comma 14.1, della medesima deliberazione, relativi ai prelievi di energia elettrica e di potenza in ogni ora nel medesimo punto e complessivamente nella disponibilità del richiedente, siano relativi ad un periodo inferiore ad un anno.

4.2 Il periodo di avviamento si applica, per i punti di riconsegna di cui al precedente comma, fino alla scadenza del secondo mese successivo alla data in cui il gestore contraente ha reso disponibili i dati di cui al precedente comma.

Art. 5.

Disposizioni transitorie in materia di contratti di fornitura di energia elettrica

Nei contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici stipulati con clienti del mercato vincolato di cui all'art. 1 della deliberazione n. 158/99, che interessano un punto di riconsegna oggetto di assegnazione di capacità di interconnessione e della ulteriore capacità di interconnessione disponibile di cui all'art. 1 della deliberazione n. 21/01, è inserita una clausola che prevede il riconoscimento a detti clienti, limitatamente al periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente deliberazione e il 12 aprile 2001, della facoltà di recesso senza oneri con tempi di preavviso pari a tre giorni.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorità.energia.it) ed entra in vigore il 27 marzo 2001.

Milano, 22 marzo 2001

Il presidente: RANCI

01A3644

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 9 aprile 2001

Dollaro USA	0,9018
Yen giapponese	112,80
Corona danese	7,4633
Lira Sterlina	0,62430
Corona svedese	9,0969
Franco svizzero	1,5293
Corona islandese	83,20
Corona norvegese	8,1410
Lev bulgaro	1,9473
Lira cipriota	0,57890
Corona ceca	34,573
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,83
Litas lituano	3,6063
Lat lettone	0,5670
Lira maltese	0,4041
Zloty polacco	3,6075
Leu romeno	225005
Tallero sloveno	216,1567
Corona slovacca	43,475
Lira turca	1106333
Dollaro australiano	1,8248
Dollaro canadese	1,4095
Dollaro di Hong Kong	7,0331
Dollaro neozelandese	2,2302
Dollaro di Singapore	1,6381
Won sudcoreano	1207,51
Rand sudafricano	7,2618

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A3984

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Asa ratio»

Estratto decreto AIC/UAC n. 573/2000 del 27 marzo 2001

Specialità medicinale ASA RATIO.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm Italia S.r.l. - Viale Monza n. 270 - 20128 Milano.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 compresse in blister (PVC/AL) da 500 mg - A.I.C. n. 034761015/M (in base 10) 114U9R (in base 32);

20 compresse in blister (PVC/AL) da 500 mg - A.I.C. n. 034761027/M (in base 10) 114UB3 (in base 32);

30 compresse in blister (PVC/AL) da 500 mg - A.I.C. n. 034761039/M (in base 10) 114UBH (in base 32);

50 compresse in blister (PVC/AL) da 500 mg - A.I.C. n. 03476 1041/M (in base 10) 114VBK (in base 32);

60 compresse in blister (PVC/AL) da 500 mg - A.I.C. n. 034761054/M (in base 10) 114UBY (in base 32);

100 compresse in blister (PVC/AL) da 500 mg - A.I.C. n. 034761066/M (in base 10) 114UCB (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse;

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: acido acetilsalicilico 500 mg.

eccipienti: amido di mais, cellulosa microcristallina, cellulosa polverizzata.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993 decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura:

Medicinale non soggetto a prescrizione medica medicinale di banco o automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Merckle GmbH Ludwig Merckle Strasse 3 D-89143 Blaubereun Germania

Indicazioni terapeutiche:

Trattameno sintomatico dei dolori di intensità da leggera a moderata e/o degli stati febbrili.

L'uso di questo prodotto è riservato all'adulto e al bambino con peso superiore a 30 Kg.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3730

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Porsilis Parvo DF».

Estratto provvedimento n. 61 del 9 marzo 2001

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica PORSILIS PARVO DF flacone da 100 ml, A.I.C. numero 102189014, flacone da 50 ml, A.I.C. numero 102189038 e flacone da 20 ml, A.I.C. numero 102189026.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. - via Brembo 27 - 20139 Milano - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica schema vaccinale.

È autorizzata la modifica dello schema vaccinale e la relativa modifica degli stampati illustrativi del prodotto medicinale suddetto, inserendo alla voce:

schema vaccinale - rivaccinazione.

«Gli animali vanno rivaccinati una volta all'anno almeno 2 settimane prima dell'accoppiamento».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Le confezioni del prodotto medicinale devono essere poste in commercio con stampati conformi ai testi allegati al presente provvedimento. È approvato il prospetto delle caratteristiche del prodotto anch'esso allegato al presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3647

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Approvazione dello statuto della fondazione «La Quadriennale di Roma», in Roma

Con decreto ministeriale 2 marzo 2001 del Ministro per i beni e le attività culturali è stato approvato, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, lo statuto della fondazione «La Quadriennale di Roma», con sede in Roma.

01A3616

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali disponibili dello Stato di un'area di mq 56.200, sita nel Porto di Chiavari.

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con l'Agenzia del demanio in data 13 febbraio 2001, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 1, foglio n. 133 in data 22 febbraio 2001, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo per la successiva cessione al comune di Chiavari (ai sensi dell'art. 145, comma 54, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000), l'area di mq 56.200, sita nel Porto di Chiavari (Genova), piazza dell'Umanità (ex area di colmata), ed individuata con colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

01A3617

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Milano

Con decreto n. 9582 del 2 novembre 2000, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, registrato alla Corte dei conti - ufficio controllo atti ministeriali delle infrastrutture ed assetto del territorio registro n. 1, foglio n. 150 del 27 febbraio 2001 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno di mq 1078, distinto al N.C.T. del comune di Milano al foglio n. 61, mappali numeri 327, 330, 329, 338, 339, 324, 93, 305, 325, 326, 328, riportato nell'estratto di mappe in scala 1:1000 rilasciata dal Ministero delle finanze - ufficio del territorio di Milano, planimetrie che fanno parte integrante del citato decreto.

01A3615

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651084/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77